

1908

12 febbraio - 7 aprile

SENTENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DEGLI
ABRUZZI
NELLA CAUSA TRA
BORBONA E POSTA
PER
LA TENUTA DI VALLEMARE

trascrizione di Roberto Mancini

1994

(dalla copia conservata nell'archivio del Commissariato agli Usi Civici di Roma)

e 2001

(da altra copia conservata nell'archivio storico del Comune di Posta)

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele 3°
per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

La R. Corte di Appello degli Abruzzi
Sezione civile

intervenendo gli Ill.mi Sigg.

| | | | |
|------------|-------|-----------|----------------------|
| PALUMMO | Comm. | Natale | 1° Pres ^c |
| MONTEMURRI | Cav. | Antonio | Consigliere |
| CALCAGNI | Cav. | Eustachio | Consigliere est. |
| DE LUCA | Cav. | Ermindo | Consigliere |
| LOMANTO | | Cesare | Consigliere |

ha resa la seguente

SENTENZA

nella causa civile sommaria in appello tra
il Comune di Borbona in persona del Sindaco Sig. Avv. Cav. Domenico Lopez, appellante ed appellato, rappresentato e difeso dal proc^{te} ed Avv^o Ernesto Cav. Romani, procura 7 giugno 1890 N° Capranica di Borbona.

e

il Comune di Posta appellato ed appellante rappresentato dal proc^{te} Guido Ciarletta e difeso dall'Avv^o Angelo Cav. Ciarletta "diligente"
procura 3 settembre 1890 N° Capranica di Borbona

nonché

L'Amministrazione del Fondo pel Culto appellata rappresentata e difesa dal proc^c ed Avv^o Antonio Cifani
per delegazione del 31 luglio 1892

Intesa all'udienza del 14 gennaio 1908 la lettura delle seguenti conclusioni con le quali:

Il proc^c Romani ha chiesto: Che piaccia alla Corte senz'attendere le avversarie insussistenti deduzioni che s'impugnano:

- I Dichiarare inammissibile l'appello incidentale del Comune di Posta, contro la sentenza resa dal trib. civile di Aquila nel 28 marzo - 1 aprile 1892; e in ogni caso rigettarlo;
- II Provvedendo sull'appello principale proposto contro la detta sentenza dal Comune di Posta con atto del 5 agosto 1892, dichiarare che la tenuta di *Vallemare* è costituita dal territorio circoscritto dalla linea *Monte Vetica – Vena dell'Aquila – Pozzo di Gesù – Termine delle quattro Facce – Ara di Francesca – Ara di Giampasquale – Capo Valle Orticara – Monte Vetica*; disponendo per conseguenza che lungo siffatta linea abbia luogo l'apposizione dei termini di cui è parola nel capo 4° e nel capo 5° della sentenza dei primi giudici.

E rigettare per tutt'altro l'appello principale del Comune di Posta.

- III Accogliendo invero l'appello principale proposto dal Comune di Borbona con gli atti 24 - 28 luglio 1892, rinvocare interamente il capo 2° della detta sentenza, e la parte del capo 5° con la quale è stato commesso ai periti di procedere anche all'ope-

razioni disposte col detto capo 2°, riformare il capo 6°, e far ciò che i primi giudici far dovevano, dichiarare che sulla tenuta di Valle Mare nessun diritto compete al Comune di Posta; e condannare lo stesso Comune a tutte le spese di 1^a istanza, incluso l'onorario di avv.°, determinando in ogni caso, il detto onorario in somma maggiore di quella stabilita dal tribunale.

IV Confermare per tutt'altro l'appellata sentenza col rinvio della causa ai primi giudici per il corso ulteriore e condannare sempre il Comune di Posta alle spese e agli onorari di avv° pel giudizio di appello.

Il procuratore Ciarletta ha chiesto: Che la Ecc.^a Corte di Appello respinta ogni contraria istanza ed eccezione e, ritenuto che la bandita di Laculo o Tenuta di Vallemare appartiene al Comune di Posta e fa parte del suo territorio; ritenuto che il Comune di Borbona può esercitarvi solo gli usi civici, di pascere, di legnare, di far calcare e carboniere in talune località determinate e d'esigere la corrisposta sui terreni seminari posseduti dai cittadini di Vallemare, costituenti il così detto Estaglio di Vallemare; – ritenuto che trattandosi di demanio exfeudale nessun diritto quesito per prescrizione potrebbe mettersi innanzi dal Comune di Borbona; – ritenuto che il Comune di Posta è stato sempre nel suo legittimo possesso della Bandita e Montagna di Laculo seu Tenuta di Vallemare, ed ha sempre pubblicamente continuamente e pacificamente esercitati i suoi diritti di dominio; – ritenuto che il trasferimento della detta tenuta da Margherita d'Austria a casa Farnese avvenne senza l'intesa e l'assentimento del Comune di Posta, come anche quello da casa Farnese al Comune di Borbona, per cui si avverò la condizione risolutiva apposta nella donazione del 1572¹ e si operò de jure la riversione a favore del detto comune; – ritenuto infine che l'istrumento del 17 giugno 1793 è una *res inter alios* nel rapporto del Comune di Posta.

Dichiari inammissibile, ed in ogni caso rigetti l'appello del Comune di Borbona prodotto con l'atto del 28 luglio 1892.

Accolga invece l'appello principale del Comune di Posta prodotto con l'atto del 5 Agosto detto anno; nonché l'appello incidentale dello stesso Comune prodotto con la comparsa conclusionale del 20 giugno 1899, e rivocando per conseguenza l'appellata sentenza nelle parti in cui si riferisce il doppio appello del Comune di Posta.

1° Dichiari inammissibile ed in ogni caso rigetti le domande del Comune di Borbona contenute negli atti di citazione del 21 Febbraio 1852 e 4 Giugno 1886, specie quella diretta a far ritenere che l'appellante Comune di Borbona abbia l'utile dominio della Bandita di Laculo o Tenuta di Vallemare.

2° Ritenga invece e dichiari che il Comune di Posta abbia continuamente, pubblicamente e pacificamente esercitato tutti i suoi diritti di proprietà e di possesso sulla predetta tenuta di Vallemare, facente parte del suo territorio.

3° Subordinatamente dichiari che al Comune di Borbona compete solo il dominio diretto limitato solo alle terre seminari censite e non censite, costituenti il così detto Estaglio di Vallemare.

4° Più subordinatamente e sempre con riserva dei legittimi gravami dichiari inammissibile ed in ogni caso rigetti la domanda dei danni ed interessi.

5° In ogni caso condanni il Comune di Borbona, ovvero anche l'Amm^e del Fondo Culto alle spese del'intero giudizio, con gli onorari di avvocato.

Il proc^e Cifani ha chiesto: Piaccia alla giustizia di questa Ecc.^a Corte, reietta ogni

¹ nel documentoda cui si trascrive è scritto, forse per errore :« 1573 »

contraria eccezione e deduzione che s'impugna, in seguito alla prova raccolta ed alla nuova perizia, mantenendo fermo il dominio diretto a favore del Fondo pel Culto sulla tenuta di Vallemare emettere i definitivi provvedimenti sugli appelli del Comune di Posta e di Borbona condannando chi di ragione alle spese del giudizio una al compenso d'avv^o previo il parere del Consiglio dell'Ordine.

FATTO

Con citazione del 21 febbraio 1852 il Comune di Borbona assumendo che: con istrumento per N^o Focaroli del 17 giugno 1793 eragli stato dall'Intendenza Generale degli Stati allodiali Farnesiani, concesso a titolo d'enfiteusi per l'annuo canone di ducati 86.14½ il dominio utile della tenuta detta Vallemare, sita nel suo territorio, quella stessa che nel 1534² dall'Università di Posta era stata concessa per omaggio al suo feudatario Barone Ferdinando Cornesio, da cui era passata a Margherita di Austria e da questa alla casa Farnese di Parma e quindi alla Real casa dei Borboni di Napoli, ed affermando che nel possesso e godimento dei suoi diritti su tale tenuta veniva spesso molestato anche con vie di fatto dai naturali di Posta, e proprio dagli abitanti della frazione Laculo, nel fine di far cessare ogni ulteriore molestia conveniva il Comune di Posta innanzi al trib. civile di Aquila invitando ad intervenire in giudizio la Casa Reale per la tutela dei suoi dritti di dominio diretto, per sentir dichiarare a suo favore la esclusiva pertinenza della tenuta Vallemare, quale dominio utile, coordinare la circoscrizione del sudetto territorio sul confine di quello di Posta con l'apposizione dei termini lapidei sull'indicazione dell'istrumento del 1793, con la condanna del convenuto ai danni ed alle spese.

Il trib. con sentenza 21 aprile 1852³ dichiarò di non trovar luogo a deliberare allo stato, perché il Comune di Borbona non aveva chiesto la preventiva autorizzazione all'autorità amministrativa per stare in giudizio, e perché non si era proceduto al preventivo esperimento di conciliazione.

Il Comune di Borbona si rivolse al Consiglio d'Intendenza della Provincia di Aquila per ottenere l'autorizzazione; ma quel consesso con deliberazione del 16 7mbre 1852, ritenendo che la quistione di conterminazione fra i due comuni fosse di competenza dell'autorità amministrativa, negò la chiesta autorizzazione e fece salvo al comune di Borbona di adire l'autorità competente per far definire la vertenza.

A seguito di tale provvedimento il Comune di Borbona in confronto del Comune di Posta e della Real Casa, adì il Consiglio d'Intendenza suddetto perché avesse provveduto sulla domanda come innanzi libellata. L'Intendente della Provincia delegò il Consigliere Giorgi per accedere sopra luogo e riferire: e dopo che quel funzionario ebbe espletato l'incarico, il Consiglio d'Intendenza delegò l'altro Consigliere De Leonardis per accedere di nuovo sopra luogo col perito Antonio Bernasconi nel fine d'eseguire una pianta topografica dell'intera tenuta di Vallemare e di determinare i confini dei rispettivi territori dei due comuni. Anche a ciò fu adempimento. Ma prima che la sentenza fosse definita, essendo sopravvenuto il decreto 3 luglio 1861, che dava nuove istruzioni per l'espletamento della divisione dei Demani, il Prefetto della Provincia nella qualità di commissario ripartitore nominò un agente demaniale per le operazioni relative alla contestazione pendente, convocò in Borbona i rappresentanti dei due Comuni per l'esperimento della conciliazione che non riuscì.

² nel documentoda cui si trascrive è scritto, forse per errore :« 1734 »

³ nota originale: reg: ad Aquila il 31 maggio 1852 N. 3 £ 1.00

In corso di tale procedura, sopraggiunta la legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, il Comune di Borbona con atto del 12 7mbre 1868, protestando per la nullità di ulteriori atti che il Prefetto venisse a compiere dopo la non riuscita conciliazione, riprodusse la causa innanzi al trib^e. di Aquila. Tale atto però non ebbe seguito, e posteriormente il Prefetto dichiarò la propria incompetenza e rinviò le parti innanzi a chi di ragione.

La vertenza rimase sopita per parecchi anni, finché il Comune di Borbona con atto del 4 giugno 1886, sul quale s'impertina l'attuale giudizio, premessa la narrazione dei fatti innanzi esposti, citò il Comune di Posta innanzi lo stesso trib^{le}. chiedendo i seguenti provvedimenti:

- 1° Dichiararsi che i territori della tenuta o feudo di Vallemare sieno di pertinenza esclusiva del Comune di Borbona nella qualità di patrono utile.
- 2° Per l'effetto ordinarsi che i suddetti territori fossero interamente circoscritti, ed in modo speciale la tenuta o feudo di Vallemare ed il tenimento di Posta, ed infissi nei modi di legge i termini lapidei, partendo dall'indicazioni del succitato istrumento del 1793, dilucidato dai mezzi istruttori fatti eseguire dall'abolito Consiglio d'Intendenza.
- 3° Condannarsi lo stesso Comune di Posta a rilasciare quelle zone e parti di montagna che da esso si ritenessero fuori i limiti lapidei, che andrebbero ad apporrsi, una ai danni e interessi da liquidarsi nei modi e termini di legge, ed alle spese del giudizio.

Di tale citazione nel 10 maggio 1887 diede notizia al Demanio dello Stato Fondo Culto, succeduto alla Real Casa, perché ove lo avesse creduto, fosse intervenuto nel giudizio per tutelare i suoi diritti di dominio diretto.

Portata la causa alla cognizione del trib. il Comune istante precisando il contenuto della sua dimanda nell'azione di regolamento di confini in base all'art° 44 C. Civ., spiegò in punto di fatto che la tenuta Vallemare, oggetto della disputa, dopo che nel 1534 dall'università di Posta era stata ceduta al feudatario Ferdinando Cornesio, dalla figlia di costui Eleonora, era stata nel 30 agosto 1572 ceduta a Margherita d'Austria⁴, dalla quale era poi passata alla casa Farnese e questa dopo averla data in fitto con istrumento 1° gennaio 1753⁵ a un tal Vittorio Mancini, l'aveva poi con il citato istrumento del 17 giugno 1793 ceduta in enfiteusi al Comune di Borbona.

E perciò nel concludere in conformità della proposta domanda, chiedeva che preliminarmente venisse disposta una perizia in base ai detti istrumenti del 30 agosto 1572, 1° gennaio 1753 e 17 giugno 1793 che esibiva⁶; nonché in base ai mezzi istruttori espletati in via amministrativa come sopra è detto, di cui chiedeva ordinarsi il deposito in Cancelleria.

Da parte del Comune di Posta, resistendosi a tale dimanda si dedusse in punto di fatto:

Che l'università di Posta con istrumento del 22 gennaio 1535⁷ donò al barone Ferdinando Cornesio il territorio e le pertinenze della Villa diruta di Laculo, ovvero tenuta di Vallemare, apponendo alla donazione due condizioni: con la 1^a cioè si eccettuavano dalla concessione i pascoli con la clausola «praeter tamen pascua», con la 2^a si stabiliva che

⁴ *in realtà la cessione era avvenuta precedentemente, infatti in tale data avvenne una nuova donazione fatta da Posta direttamente a Margherita d'Austria.*

⁵ *nota originale: già menzionata nella precedente sentenza*

⁶ *nota originale: già menzionata nella precedente sentenza*

⁷ *nota originale: già menzionata nella precedente sentenza*

cessando il baronaggio o alienandosi i beni compresi nella donazione, si desse luogo alla riversione dei beni donati.

Che morto Ferdinando Cornesio e succedutagli la figlia Eleonora, questa vendé a Margherita d'Austria le cose donate con i medesimi diritti, clausole e condizioni con cui ad essa erano pervenute.

Che verificatasi così la condizione della riversione, a cui l'Università di Posta avrebbe avuto diritto, perché avvenuto il caso dell'alienazione, l'università stessa prescelse ratificare la traslazione fatta da Eleonora Cornesio e perciò con istrumento del 30 agosto 1572 confermò a favore di Margherita d'Austria la donazione fatta a Ferdinando Cornesio.

Che l'Università di Posta e per essa i naturali della villa di Laculo si mantennero nel possesso dell'uso di pascolo nella tenuta stessa in coerenza della riserva apposta nella donazione del 22 gennaio 1535 fatta a Ferdinando Cornesio.

Che l'Università di Borbona più potente e numerosa, imponendosi al piccolo villaggio di Laculo impegnò giudizi presso la Gran Corte della Vicaria e innanzi al Sacro Regio Consiglio, giudizi che furono compromessi con istrumento del 21 agosto 1573⁸, col quale si fissavano i confini fra le due università e si aggiunse pure la limitazione dei dritti di pascolo che Borbona esercitava sopra il territorio, prevedendosi il tempo e il modo in cui Borbona e Vallemare potessero pascolare e far legna.

Che ciò non pertanto Borbona ben presto insorse contro la convenzione del 1573 istituendo giudizio per rescissione della stessa per mancanza del regio assenso. Però anche questo dissidio venne composto fra le due università con istrumento di concordia dell'11 luglio 1606⁹ nel quale si fece richiamo alla transazione del 1573 e fra l'altro si stabilì:

1. La rinunzia ad ogni lite e controversia per la pretesa divisione dei territori e per la rescissione degl'istrumenti;
2. Che il fondo Pratolungo rimanesse libero all'università di Posta; finito l'affitto annuale dell'erbaggio questo fosse di pascolo provvisorio [*promiscuo?*];
3. L'università di Posta si contentava di cedere che lo jus pascendi, concesso nella Montagna di Borbona e Bandita di Laculo, seu Vallemare, dal tempo di S. Angelo di settembre fino alle calende di marzo si estendessero a favore dell'Università di Borbona, e si stabilirono altre condizioni, che in quell'atto si leggono.

Che quindi si convenne di rimettersi i termini, e si riportarono per di più all'istrumento del 1573.

Che questa transazione fu munita di Sovrana approvazione.

Che morta Margherita d'Austria e non essendosi dall'Università di Posta sperimentata la riversione delle cose donate, queste passarono alla Casa Farnese, che con istrumento del 17 giugno 1793 concesse in enfiteusi ai naturali di Borbona per l'annua prestazione di D[ucati] 86.14½ il dominio utile dei terreni seminatori con la riserva contenuta nell'istrumento 4 gennaio 1534¹⁰ e con tutte quelle servitù passive, con le quali li possedeva la Regia Casa Farnese, ed esclusi quei pezzi di terra che per titolo di affitto o in altro modo si trovassero dalla stessa R^a Casa o dai suoi ministri conceduti.

Che in questo stato di cose il Comune di Borbona fin dal 1852 aveva preteso che si

⁸ *nota originale:* già menzionata nella precedente sentenza

⁹ *nota originale:* già menzionata nella precedente sentenza

¹⁰ *nota originale:* già menzionata nella precedente sentenza

fosse proceduto all'apposizione dei termini fra il suo territorio e quello di Posta alla base dell'istrumento del 1572 col quale Eleonora Cornesio vendé a Margherita d'Austria la tenuta di Vallemare, dell'istrumento del 1753 col quale la Casa Farnese affittava a Vittorio Mancini il territorio di Vallemare per l'estensione di coppe 2369, e dell'istrumento del 17 giugno 1793, col quale la casa Farnese cedé in enfiteusi al Comune di Borbona la montagna di Vallemare, pretesa che aveva riprodotto nella citazione del 4 giugno 1886.

Che esso convenuto Comune di Posta specie nell'interesse dei suoi amministrati abitanti la Villa Laculo, era anche più del Comune di Borbona interessato a veder delimitato mercè confinazione fissa ed inalterabile la proprietà appartenente a detta Villa per distinguerla da quella limitrofa di Borbona. Ma non poteva consentire che la detta confinazione fosse determinata in base all'unico titolo che Borbona invocava, cioè l'istrumento del 17 giugno 1793 tra la Casa Farnese e il detto Comune di Borbona, perché in quell'atto il Comune di Posta non intervenne e perciò nei suoi rapporti era jus inter alios; mentre la delimitazione dei territori doveva essere fatta in base agli altri titoli da esso convenuto invocati ed esibiti, e specie la transazione del 1606, in cui si richiamava l'altra del 1573, e si determinarono i dritti delle parti allora in contesa.

Che in base a tali titoli se il Comune di Borbona poteva ritenersi succensuario dei terreni già appartenenti a Casa Farnese, questi terreni erano i seminari ed i coltivati; ma non era provato che fossero 2369 coppe come risultava dall'affitto fatto da Casa Farnese a Gianvittorio Mancini nel 1753.

Che perciò il Comune di Borbona non poteva arrogarsi il diritto ai pascoli, ai sodivi, ai boschi, perché nella donazione primitiva fatta dall'Università di Posta a Cornesio i pascoli furono riservati.

Che ancorquando si volesse tener presente l'istrumento di enfiteusi nel 1793 neppure la dimanda del Comune di Borbona circa la pretesa esclusiva pertinenza dei territori in questione era attendibile, perché nel patto primo di quella convenzione si dichiarò che la cessione della tenuta di Vallemare s'intendeva fatta colla riserva contenuta nell'istrumento di cessione 4 gennaio 1534, tra l'Università di Posta e Ferdinando Cornesio e con tutte quelle servitù passive con le quali le possedeva la Real Casa Farnese. Quali poi fossero queste veniva espressamente dichiarato nell'istrumento del 1573 e nella transazione del 1606 a cui dovevasi aver rapporto.

Che in ogni caso essendo il Comune di Borbona attore, sia che spiegasse azione negatoria servitutis, sia quella finium regundorum, doveva provare il suo assunto contro il Comune di Posta che si trovava in possesso dei territori controversi a forza dei titoli da esso prodotti a sostegno del suo diritto.

In conseguenza delle premesse cose chiedeva che si dichiarasse inammissibile o si rigettasse la dimanda proposta dal Comune di Borbona, e che invece:

1. Si dichiarasse e riconoscesse il dritto nel Comune di Posta a rimanere nel godimento delle proprietà e dei dritti di uso di pascolare e legnare giusta i titoli mentovati e specialmente nell'istrumento del 1573 e nella transazione del 1606.
2. Subordinatamente si dichiarasse che i termini lapidei da apporsi tra la tenuta di Vallemare e il territorio di Posta dovessero determinarsi in base a detti titoli, non opponendosi ad una perizia.
3. Si condannasse il Comune di Borbona alle spese.

Il Demanio dello Stato non comparve.

Contestata in tali termini la lite fra i due Comuni il trib. con sentenza del 1 – 2 giu-

gno 1887¹¹, ritenendo utile tener presenti gli atti compiuti nella procedura amministrativa per vedere se e fino a qual punto fossero state pregiudicate le proposte quistioni, anche in ordine agli usi civici invocati dal Comune di Posta e stimando altresì utile una perizia per la determinazione dei veri confini della tenuta Vallemare e per accertare se e quali usurpazioni e quali danni fossero stati commessi dal Comune di Posta in pregiudizio di quello di Borbona, rimanendo sempre salvo l'esame dei diritti pretesi dal Comune di Posta sulla vera estensione da delimitarsi in base a tutti i titoli ed atti amministrativi su enunciati, dichiarando perciò ferme allo stato le mutue deduzioni ed eccezioni dei contendenti, dispose:

1. Che i tipi, i documenti e tutti gli atti originali relativi al procedimento amministrativo rimasto pendente innanzi all'abolito Consiglio d'Intendenza di Aquila nella vertenza per la proprietà, sui diritti reali e per la confinazione sulla tenuta Vallemare tra il Comune di Borbona e quello di Posta, venissero nei modi di legge trasmessi dall'Archivio Provinciale alla Cancelleria del Tribunale per rimanervi a disposizione delle parti e dei periti, fino all'esito del giudizio, e
2. Che i periti Sig. Costanzo Ciarletta, Isidoro Strina e Luigi Filippi, previo giuramento tenendo presenti i risultamenti dei precedenti tipi documenti ed atti dell'autorità amministrativa, nonché gl'istrumenti del 4 gennaio 1534 o meglio 22 gennaio 1535, 31 agosto 1573, 11 luglio 1606, 1° gennaio 1753, 30 agosto 1572, e 17 giugno 1793, e gli altri che le parti avessero potuto nei loro rilievi esibire, accedessero sopra luogo e verificassero se e quali usurpazioni fossero state commesse dal Comune di Posta in pregiudizio di quello di Borbona specificando il valore dei danni; stabilissero i veri confini della proprietà del Comune di Borbona; vi apponessero i termini lapidei; ed elevassero analoga pianta geometrica, facendo di tutto relazione.

Riserbò ogni altro provvedimento in merito e specialmente sugli usi civici pretesi dal Comune di Posta e sulle spese.

Espletata ritualmente la perizia, la causa fu riportata alla cognizione del trib. a cui furono presentate le seguenti conclusioni:

Da parte del Comune di Borbona:

1. Dichiararsi che a norma della concessione enfiteutica contenuta nell'istrumento del 17 giugno 1793, la tenuta di Vallemare è di pertinenza del Comune di Borbona nella qualità di dominio utile e che su di essa nessun dritto compete al Comune di Posta.
2. Dichiararsi che il confine tra la detta tenuta e le proprietà del Comune di Posta è quello indicato nella pianta dei periti con la linea *E. F. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V.* che prosegue poi col tratto *V. Z. L.*
3. Disporsi l'esecuzione della sentenza 1 - 2 giugno 1887 per quanto riguarda l'apposizione dei termini lapidei lungo il detto confine, la constatazione dell'usurpazioni commesse dal Comune di Posta in danno del Comune di Borbona e la liquidazione dei relativi danni.
4. Condannarsi il Comune di Posta alle spese del giudizio.

Da parte del Comune di Posta si conchiuse:

1. Dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare le domande del Comune di Borbona specialmente quella diretta a far dichiarare dominio utile esclusivo di esso Comune la tenuta di Vallemare.
2. Ritenere invero e dichiarare che il Comune di Posta abbia il dritto di pascolare e le-

¹¹ nota originale: esente

gnare per tutta l'estensione a norma dell'istrumento del 4 gennaio 1534, 22 gennaio 1535, 30 agosto 1572, 31 agosto 1573, 11 luglio 1606 e 17 giugno 1793, e conseguentemente mantenere il Comune medesimo nel possesso e godimento dei succennati dritti di pascolo e di legnare, il che si chiedeva anche in linea di riconvenzione.

3. In pari tempo ritenere e dichiarare che il confine tra la detta tenuta e il territorio di Posta, dalla parte occidentale fosse quello segnato in blu nella pianta redatta dai periti, e che dal punto *F.*, Colle di Colacchio, va in linea retta al punto *L.* di detta pianta, Pozzo di Gesù o Cesuria, come che designata negl'istrumenti del 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606; ed ordinare l'apposizione dei termini lapidei lungo questa linea in numero conveniente da impedire ulteriori contestazioni.
4. Subordinatamente ordinare una revisione di perizia.
5. Rigettare la domanda di rifacimento di danni.
6. Condannare il Comune di Borbona alle spese.

Da parte dell'Amm^e del Fondo Culto si chiese che il trib. provvedesse come di giustizia nella contesa fra i due Comuni senza pregiudicare l'alto dominio dell'Amm^e sulla tenuta Vallemare, ritenendo che per lo meno dovesse essere tenuta esatta la linea di confinazione proposta dai periti, a favore del Comune di Borbona in quanto era conforme all'istrumento di concessione del 1793; e condannasse chi di dritto alle spese.

E in seguito a ciò il trib. con sentenza del 28 marzo 1 aprile 1892¹² decidendo sulla domanda principale e sulla riconvenzionale colla scorta dei titoli prodotti e della perizia espletata, dispose così:

1. Dichiarò che la tenuta di Vallemare a norma della concessione enfiteutica racchiusa nello istrumento del 17 giugno 1793 si appartiene al Comune di Borbona nella qualità di dominio utile rimanendo perciò salvi ed impregiudicati i dritti di dominio diretto sulla stessa a favore dell'Amm^e del Fondo pel Culto.
2. Dichiarò che il Comune di Posta ha il dritto di pascere e legnare sulla detta tenuta a norma degl'istrumenti 4 gennaio 1534, 22 gennaio 1535, 30 agosto 1572, 31 agosto 1573, 11 luglio 1606, e 17 giugno 1793 e conseguentemente mantiene il Comune medesimo nel possesso e godimento di tali dritti. All'uopo dispone che i periti appresso nominati, delimitino la zona in cui i ripetuti dritti di pascere e legnare devono essere esercitati, tenendo presenti i predetti istrumenti del 31 agosto 1573, 11 luglio 1606 in ispecial modo.
3. Dichiarò che il confine tra la tenuta di Vallemare e la proprietà del Comune di Posta è quello indicato nella pianta dai periti con la linea *E. F. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V.* che prosegue poi col tratto *V. Z. L.*
4. Dispone che sia eseguita la sentenza del 1° - 2 giugno 1887 per quanto riguarda l'apposizione dei termini lapidei nel numero che i periti riterranno sufficienti lungo il detto confine, la constatazione dell'usurpazioni, che il Comune di Borbona assume d'essersi commesse in suo danno dal Comune di Posta, e la liquidazione dei relativi danni.
5. Nomina il perito Sig. Carlo Ferri di Aquila che, previo giuramento insieme agli altri periti Ciarletta e Filippi, già nominati, procederà alle operazioni di cui ai Nⁱ 2 e 4 facendone relazione da depositarsi in Cancelleria.
6. Condanna il Comune di Posta a tre quarte parti delle spese del giudizio mettendo l'altro quarto a carico del Comune di Borbona riservando di provvedere sulle ulteriori

¹² nota originale: reg. ad Aquila 4 aprile 1892 N. 490 £ 18.00

spese.

Contro questa sentenza produsse appello il Comune di Borbona con atto del 24 e 28 luglio 1892 per il motivo:

Che il trib. ingiustamente in base ad argomenti erronei di fatto e di dritto aveva deciso che al Comune di Posta competesse il dritto di pascere e far legna nella tenuta di Vallemare, ed avea mantenuto il Comune stesso nel possesso e godimento di tali dritti, disponendo all'uopo perizia per la delimitazione della zona in cui tali dritti dovevano essere esercitati e mettendo a carico del Comune di Borbona un quarto delle spese, mentre invece avrebbe dovuto escludere assolutamente qualsiasi dritto del Comune di Posta sulla tenuta stessa ed accogliere tutte le domande del Comune di Borbona.

Instava perciò per la revoca dell'impugnata sentenza e per l'accoglimento delle sue conclusioni.

A sua volta il Comune di Posta con atto del 16 agosto stesso anno 1892 notificato solo all'Amm^c del Fondo pel Culto si appellava dalla detta sentenza per tutti i motivi dedotti e non attesi in prima istanza e segnatamente:

- 1 Perché il trib. non doveva mettere a carico del Comune di Posta le spese del giudizio.
- 2 Perché doveva ritenere e dichiarare la linea di confine indicata dal detto Comune, come quella che rispondeva ai documenti ed alla posizione topografica dei luoghi. E perciò chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza nei sensi su espressi.

Portati i due appelli alla cognizione della Corte e riuniti, il Comune di Posta con la comparsa conclusionale produsse appello per incidente anche nel rapporto del Comune di Borbona, sia perché erano state accolte per quanto di ragione le domande di questo Comune sia perché non s'era fatto pieno dritto a quelle del Comune di Posta.

Nelle sue difese il Comune di Borbona eccepì in una comparsa aggiunta l'inammissibilità dell'appello incidentale del Comune di Posta contro un capo della sentenza non solo pienamente conforme alle sue conclusioni in 1^a istanza, ma già da esso accettato ai sensi dell'art. 486 C.P.C. nell'appello principale a taluni capi soltanto.

Combatté poi in merito tanto l'appello incidentale quanto quello principale del Comune di Posta, sostenendo il proprio, facendo rilevare che unico obbietto della causa era la tenuta di Vallemare, e che perciò la controversia doveva esaminarsi e decidersi in base ai documenti riguardanti quella tenuta e precisamente gl'istrumenti del 17 giugno 1793¹³, 4 gennaio 1534 e 30 agosto 1572.

Che doveva ritenersi documento estraneo alla quistione l'istrumento del 22 gennaio 1535 invocato dalla controparte, perch'esso non riguarda la tenuta Vallemare e ritenersi anche estranei alla quistione gl'istrumenti del 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, perché essi anziché riferirsi alla tenuta di Vallemare, si riferiscono alla Bandita di Laculo, contrada ben distinta da quella. Ad assodare questo punto di fatto invocava, ove occorresse, una prova testimoniale ed una perizia.

Il Comune di Posta a sua volta sostenne che la Bandita di Laculo e Tenuta di Vallemare fossero la stessa cosa e appartenessero al Comune di Posta.

Che il Comune di Borbona poteva esercitarvi solo gli usi civici di pascere, di legnare, di far calcare e carboniere in talune località determinate e d'esigere la corrisposta su terreni seminativi censiti e non censiti, posseduti dai cittadini di Vallemare, costituenti il così detto Estaglio di Vallemare.

¹³ nel documentoda cui si trascrive è scritto, forse per errore :« 1783 »

Che trattandosi di Demanio exfeudale nessun detto quesito per prescrizione poteva mettersi innanzi dal Comune di Borbona.

Che il trasferimento della tenuta da Margherita d'Austria alla Casa Farnese avvenne senza l'intesa e l'assentimento del Comune di Posta, ch'era stato sempre nel pieno godimento dei suoi diritti, e li aveva pubblicamente e pacificamente esercitati.

Conchiuse perciò per il rigetto dell'appello del Comune di Borbona e per l'accoglimento del suo appello principale e incidentale nel modo indicato nei capi di conclusione.

Pe l'Amm^c del Fondo pel Culto si ripetettero le conclusioni date in prima istanza.

E la Corte, dopo di avere con una 1^a sentenza in data 4 luglio 1899, dichiarando ferme allo stato le mutue ragioni delle parti, ordinato che fossero stampati tutti i documenti della causa, riprodotta questa, la Corte stessa con altra sentenza del 24 aprile - 5 maggio 1903¹⁴ dispose come appresso: "Prima di provvedere in merito dell'appello prodotto dal Comune di Borbona e su quelli proposti dal Comune di Posta, salve ed imprejudicate lasciando le ragioni di essi Comuni e quelle dell'Amm^c del Fondo pel culto, ammette il Comune di Borbona a provare con testimoni: «Che la contrada avente la denominazione specifica di Bandita di Laculo, è una contrada [to]talmente distinta dall'altra denominata Tenuta di Vallemare e precisamente quella contrada la quale trovasi ad Ovest della tenuta di Vallemare e dell'abitato di Laculo e si estende in giù verso il Velino.

« La riprova di dritto.

« Ordina in pari tempo nuova perizia.

« a) Per accertare se veramente la Bandita di Laculo sia contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare.

« b) Per accertare e designare nell'affermativa l'altra e distinta contrada denominata Bandita di Laculo.

« c) Per determinare sia nel detto caso, che nell'altro di unità di contrada la tenuta di Vallemare e circoscriverla nei suoi confini e sempre più specialmente verso il tenimento di Posta, e determinare in conseguenza se così essa circoscritta e delimitata, sia stata o debba intendersi compresa nella sua totalità ed estensione nella concessione di cui nell'istrumento del 17 giugno 1793, e nel contrario caso per quale parte, e questa designare e dare piena ragione dell'avviso».

«Saranno per tali accertamenti tenuti presenti gli atti tutti della causa, gl'istrumenti allegati, i documenti che potessero ancora esser presentati ed i rilievi ulteriori delle parti.»

«Sarà bene in ordine alla più esatta delimitazione della Tenuta di Vallemare col tenimento di Posta rendere oggetto anche di esame se fra le due linee in contesa l'una o l'altra, meglio si coordini allo svolgimento del confine dei beni di S. Quirico verso lo stesso tenimento di Posta.»

Ordina che la perizia segua dopo l'assunzione dei testi con obbligo ai periti di assistervi.

Nomina quali periti, De Matteis Domenico, Parrozzani Massimo e Chiarizia Giuseppe.

Ordina che la relazione sia breve chiara precisa, con riferimento agli atti, documenti e rilievi e corredata di tipo di breve formato, che con chiarezza dia conto dei punti contestati.

¹⁴ nota originale: esente

Ordina che le spese della nuova perizia sieno anticipate in parti eguali dai due comuni.

Riserba quelle del giudizio.

Espletati tali mezzi istruttori e riprodotta la causa all'udienza di spedizione innanzi indicata i procuratori han dato le conclusioni che si leggono in epigrafe trascritte.

Premesso ciò in fatto, osserva

IN DIRITTO

Che la quistione dalla quale preliminarmente la Corte è chiamata a portare il suo esame è quella che solleva il Comune di Borbona circa l'inammissibilità dello appello incidente che il Comune di Posta propose nella comparsa conclusionale del 20 giugno 1899, allorché la causa venne per la prima volta a questa Corte.

Nella comparsa conclusionale presentata dal Comune di Borbona a quella stessa udienza fu eccepito l'inammissibilità di tale appello incidente; ma la Corte essendosi limitata con la sua prima sentenza del 4 luglio 1899 a disporre che fossero stampati i documenti della causa non esaminò nessun'altra questione lasciandole tutte impregiudicate.

Riportata la causa all'udienza del 20 marzo 1903 il Comune di Posta produsse l'appello incidente, con cui denunciava la sentenza del tribunale per aver accolta per quanto di ragione la dimanda del Comune di Borbona e per non aver fatto pieno dritto alle sue.

Il Comune di Borbona ripeté nella comparsa presentata alla stessa udienza del 20 marzo 1903 l'eccezione d'inammissibilità fondata su due motivi: 1° cioè che il Comune di Posta con l'appello principale del 5 agosto 1892 aveva investito due soli capi dell'impugnata sentenza, cioè quello in cui erano state messe a carico del Comune di Posta 3 quarte parti delle spese, e l'altro che riguardava la determinazione dei confini fatta dal trib. che da esso appellante si diceva non essere rispondente ai documenti ed alla posizione topografica dei luoghi. Con ciò, assumeva il Comune di Borbona, si doveva ritenere che gli altri capi della sentenza s'erano accettati dal Comune di Posta, e quindi ai sensi dell'art^o 486 C.P.C. non gli era più lecito estendere su di essi il gravame. Altro motivo d'inammissibilità dedotto dal Comune di Borbona si era la mancanza d'interesse ad estendere l'appello sugli altri capi, perché erano conformi alle conclusioni che il Comune di Posta aveva prese innanzi al trib.

La Corte nella sua sentenza del 24 aprile 5 maggio 1903, che statù sulle conclusioni del 20 marzo stesso anno, non dedusse, né provvide sull'azione d'inammissibilità dell'appello incidente; ma tenuto conto delle quistioni di merito hinc inde sollevate dalle parti, disse che prima di provvedere nel merito tanto dell'appello del Comune di Borbona, quanto sugli appelli del Comune di Posta era a disporsi quell'istruzione suppletiva, che riteneva necessaria alla risoluzione delle quistioni di merito.

Contro quella sentenza il Comune di Borbona non ricorse per Cassazione e perciò rimase ferma. Laonde il Comune di Posta ben a ragione deduce che l'eccezione d'inammissibilità sullo appello incidente non è più proponibile in questa sede; perché infatti o si voglia dire che la Corte smise di provvedere su di una quistione pregiudiziale di rito, o si voglia che, passando al merito l'avesse implicitamente risolta col rigetto, il Comune di Borbona, se ancora ci teneva a quell'eccezione d'inammissibilità, doveva gravarsi dalla sentenza della Corte, e non avendolo fatto non può più ora portarla in discussione. E se pur quella sentenza dichiarò salve le ragioni delle parti, questa salvezza

riguardava sempre le ragioni di merito sulle quali aveva portato il suo esame, e mai quelle di rito, di cui non si occupò.

Che per queste ragioni la Corte ritenendo che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello incidente del Comune di Posta sia improponibile allo stato senza attendere al capo 1° delle conclusioni del Comune di Borbona, passa ad esaminare nel merito tale gravame per statuire su di esso secondo giustizia.

Che prima di entrare nel merito dei rispettivi appelli un'altra quistione è da risolvere, quella sollevata pure dal Comune di Borbona sulla differenza tra la tenuta di Vallemare e la Bandita di Laculo, per le conseguenze che ne derivano sull'attribuzione dei dritti in contesa tra le parti.

Infatti essendosi dedotto dal Comune di Borbona che la tenuta di Vallemare, oggetto della censuazione enfiteutica del 1793 fatta a suo prò dalla Real Casa Farnese, era ben altra cosa dalla Bandita di Laculo, sulla quale il Comune di Posta vantava il dritto di pascere e legnare, la Corte rilevò che qualora ciò fosse vero, la questione avrebbe cambiato aspetto, niuna pretesa avendo affacciato il Comune di Borbona sulla Bandita di Laculo. E siccome non trovò abbastanza chiarito, dalla perizia fatta in 1^a istanza se la Tenuta di Vallemare e la Bandita di Laculo fossero la stessa cosa o fossero due cose diverse, perché i periti pur affermando ch'erano la stessa cosa non ne avevano date sufficienti ragioni, dispose che all'uopo si fosse proceduto ad una istruzione suppletiva, per accertare con testi e con nuova perizia questo punto di fatto importantissimo della causa. Essendosi siffatta istruzione compiuta, la Corte deve vedere se dai risultati di essa sia rimasto provato l'assunto del Comune di Borbona circa la voluta differenza tra le due contrade.

Che in tale indagine nessun assegnamento può fare la Corte sull'inchiesta testimoniale espletata, perché questa è riuscita così contraddittoria, come i periti revisori rilevarono, e come le parti stesse ammettono, da non poter illuminare la coscienza del magistrato. Ed invero, mentre i testimoni indotti da Borbona han depresso per la differenza tra le due contrade, quelli di Posta ne hanno affermata la identità sicché nessun lume da essi si può avere per la retta definizione della controversia.

Esauriente e convincente è invece su questo punto il giudizio dato dai periti revisori i quali coll'ispezione della località sulla scorta dei confini enunciati in tutti i titoli acquisiti alla causa, hanno potuto accertare che la Bandita di Laculo non sia cosa totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare, che quella sia in questa compresa ed inclusa nella intera estensione della Tenuta di Vallemare concessa in enfiteusi dalla Real Casa Farnese al Comune di Borbona con l'istrumento 17 giugno 1793, e che tutta tale estensione sia allibrata nel catasto di Borbona, e faccia parte del tenimento giurisdizionale di quel Comune. E questo loro giudizio trova pieno riscontro nei titoli prodotti in causa. Infatti quantunque nel sopraindicato istrumento si parlò di censuazione di territorio di Vallemare senza aggiunta di altra denominazione si disse però che la cessione s'intendeva fatta con la riserva contenuta nell'istrumento del 4 gennaio 1534 e con tutte le servitù passive con le quali la Real Casa Farnese li possedeva.

Si spiegò pure che quel territorio era stato concesso dal Comune di Posta a Ferdinando Cornesio con l'istrumento del 4 gennaio 1534 e poi a Margherita d'Austria con l'altro istrumento del 30 agosto 1572.

Ora se questo fu enunciato nell'istrumento di censuazione del 1793, non si può fare a meno nell'insorta controversia, come giustamente rilevò il trib. di mettere in relazione questo istrumento con gli altri titoli, che con questo hanno rapporto. E se le parti non

han potuto produrre l'istrumento del 1534, perché non rinvenuto negli archivi, vi è quello del 1572, ove il primo è ricordato e confermato in tutto il suo tenore, dicendosi che con quel rogito del 1534 l'Università di Posta aveva ceduto, donato e trasferito a Ferdinando Cornesio territorium et pertinentia Villae dirutae Laculi sive tenutam Vallismarae.

Sicché già fin dall'istrumento del 1534 contenente la prima cessione di quel territorio, si vede che esso porta la doppia denominazione di Laculo e Vallemare.

Nell'istrumento del 1572 poi contenente la conferma di quella cessione della stessa Università alla Serenissima Margherita d'Austria si dice pure territorium Villae dirutae Laculi sive tenutam Vallismarae. Similmente nell'istrumento di concordia avvenuta tra le Università di Posta e Borbona nel 31 agosto 1573 coll'intervento della stessa Margherita d'Austria e nell'altro del 1606, che confermava il precedente con cui si dirimevano le controversie fra le due università circa i rispettivi dritti e circa i confini di quel territorio lo stesso si denomina sempre: di Laculo seu Vallemare o Bannita Laculi seu Vallismarae.

Che in vista di questo accertamento così chiaro e preciso dell'identità delle due località, non è più lecito al Comune di Borbona persistere nel sostenere che sien contrade diverse per contrastare al Comune di Posta quei diritti che su quel territorio gli possono competere, come non è più dato al Comune di Posta mettere in discussione che la tenuta in parola faccia parte della giurisdizione territoriale di Borbona, nel cui catasto è iscritta, quantunque in origine fosse appartenuta al tenimento di Posta.

Questa per altro ai fini della causa è anche una questione oziosa e irrilevante, come è del pari l'altra accennata sulla demanialità o patrimonialità della Tenuta Vallemare, giacché nell'uno o nell'altro caso i termini in cui è posta la contestazione e la ragione del decidere rimarrebbero immutati potendo coesistere il dominio utile del Comune di Borbona con le servitù a favore del Comune di Posta.

Che eliminato il dubbio sulla voluta differenza fra le due località e ritenuto che nella continenza della tenuta denominata Vallemare, sia compresa anche la zona particolarmente denominata Laculo, può passarsi all'esame del merito degli appelli, riservato con la precedente sentenza all'esito di tale accertamento.

Che l'ordine logico giuridico vuole che si prenda prima in esame l'appello incidente del Comune di Posta che enunciato dapprima genericamente col motivo d'aver il Trib. accolte per quanto di ragione le dimande del Comune di Borbona e di non avere accolte pienamente le sue, si viene a svolgere in una serie di ragioni ed eccezioni dirette tutte ad elidere ogni dritto del Comune di Borbona o a mutarne la sostanza. Ed invero assume il Comune di Posta, che la domanda del Comune di Borbona fondata sull'istrumento di censuazione del 1793, sia improponibile contro di esso, perché quell'istrumento nei suoi rapporti è res inter alios non essendovi intervenuto.

Ma il Comune di Borbona non chiede al Comune di Posta l'adempimento di obblighi assunti in quel contratto: esso invece è posto a base del dritto che vuol far valere in giudizio, cioè il dominio utile acquistato con quel contratto, dominio che è garantito da tutte le azioni inerenti al dritto di proprietà quali la revindica della cosa da qualsiasi possessore, e il regolamento dei confini e apposizione di termini nei rapporti del vicino (art^o 439 e 441 C.C.). Questo è il contenuto della dimanda del Comune di Borbona ed avendo egli il titolo per esercitarla, non le può essere contrastato l'ingresso in giudizio.

Che oltre di ciò il Comune di Posta oppone che essendo il contratto del 1793 in forza del quale agisce il Comune di Borbona, un titolo derivato, esso non può esercitare in

base allo stesso che quei diritti che aveva il suo dante causa. E siccome la dante causa del Comune di Borbona cioè Margherita d'Austria ebbe dal Comune di Posta il territorio di Vallemare con la condizione della reversibilità nel caso di vendita o cessazione del Baronaggio, come si legge nell'istrumento di concessione del 1572, così essendosi verificata la condizione, potrebbe opporre al Comune di Borbona la nullità della concessione che gli venne fatta nel 1793, dalla Real Casa Farnese, succeduta a Margherita d'Austria, senza che questa eccezione potesse esser coverta dalla prescrizione, pel noto aforisma: quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum. Ma una tale eccezione è tardiva e improponibile perché viene ostacolata da tutte le deduzioni e conclusioni fatte dal Comune di Posta in tutto il corso del giudizio in cui non ha mai proposta l'eccezione di nullità dell'istrumento del 1793 fondata sulla verificata condizione della reversibilità inserita nell'istrumento del 1572, anzi ha dato sempre conclusioni inconciliabili con la volontà di far valere quella eccezione, che specie poi allo stato viene recisamente esclusa dalla dimanda riconvenzionale da esso proposta innanzi il trib. quando chiese che si fosse dichiarato che il Comune di Posta ha il dritto di pascolare e legnare nell'intera tenuta di Vallemare o Bandita di Laculo per tutta la estensione, a norma degl'istrumenti del 4 gennaio 1534, 22 gennaio 1535, 30 agosto 1572, 31 agosto 1573, 11 luglio 1606 e 17 giugno 1793.

Con tali deduzioni e per tale dimanda a cui pure fu fatto dritto dal trib. è inconciliabile la tardiva eccezione di nullità della convenzione del 1793 tra il Comune di Borbona e la Casa Farnese. Questa eccezione verrebbe a mutare radicalmente i termini della contestazione, su cui non è intervenuto soltanto il quasi contratto giudiziale, ma il giudicato, conforme alle stesse conclusioni della parte. Laonde di eccezione fondata sul patto di reversione non è più a parlare.

Che un altro ordine di eccezioni viene pure a fare il Comune di Posta in ordine alla natura del dritto acquisito dal Comune di Borbona con l'istrumento del 1793, in quanto che in linea subordinata dice, che se pur qualche dritto acquistò il Comune di Borbona in forza di quel titolo, lo stesso debba essere limitato al dominio diretto, e non al dominio utile, che rimase sempre nell'università di Posta; e fonda questo assunto su 2 argomenti, cioè:

il 1° che la concessione fatta al Barone Ferdinando Cornesio nel 1534 e l'altra fatta a Margherita d'Austria nel 1572 riguardavano il solo ius imperii, e furono fatte limitatamente quoad jurisdictionem e non quoad dominium;

il 2° che con l'istrumento del 1793 la Real Casa Farnese cedette al Comune di Borbona il dominio diretto e non il dominio utile.

Ma né l'uno né l'altro argomento ha riscontro nei menzionati titoli, anzi questi stanno contro a quanto dal Comune di Posta si è venuto affermando.

Nell'istrumento del 1572, che richiama l'altro del 1534, è espressamente detto che l'università di Posta cedette alla Serenissima Margherita di Austria il territorio: in pleno dominio et proprietate e le si dà facoltà di governare e disporre: tanquam rem propriam - ut quilibet verus dominus facere potest. E questa è abbastanza cessione di dominio e non di sola giurisdizione, senza che faccia bisogno d'altre parole per dimostrarlo.

Nell'istrumento del 1793 poi, che le parti definirono censuazione, è vero che sta detto che Casa Farnese voleva cedere il dominio diretto sulla tenuta di Vallemare. Ma questa fu una locuzione impropria, adoperata forse perché i territori che la componevano erano parte censiti e parte non censiti; ma nella sostanza poi la cessione del dominio si faceva per il convenuto perpetuo inalterabile annuo canone o prestazione censuale di

D^{ti} 86.14½ mundo durante. Ora la corresponsione del canone non è che il corrispettivo del dominio utile, e il riconoscimento del dominio diretto nel concedente, che nella presente causa è rappresentato dal Demanio dello Stato succeduto alla Real Casa, al quale il Comune di Borbona continua a pagare il canone.

Che in via subordinata poi il Comune di Posta pretende che la continenza del territorio concesso al Comune di Borbona con l'istrumento del 1793 sia limitata soltanto alle terre censite e non censite costituenti il solo estaglio di Vallemare. Ma anche questa pretesa è arbitraria, perché essendosi quella censuazione fatta per tutta l'estensione per la quale la Real Casa Farnese la possedeva, in conformità delle cessioni fattene dal Comune di Posta nel 1534 e 1572, è indubitato che il dominio utile del Comune di Borbona si estenda su tutta l'estensione determinata nei confini indicati in quei titoli, e sui terreni, come in essi vengono descritti, salvo al Comune di Posta l'esercizio dei dritti che si riservò come servitù attive di pascere e legnare.

Or tenuti presenti tali titoli, cioè l'istrumento del 1572, si apprende che il territorio di Vallemare era confinante: Iuxta res et bona Abatiae et Sancti Quirici, res et bona Universitatis Burbonis, res et bona Cassinae res et bona universitatis Introduci et alios fines e che la cessione si estese alla tenuta: cum omnibus et singulis terres prativis silvatis ac nemoribus, ac herbageis.

Di tal che la limitazione che pretende fare il Comune di Posta alla estensione del territorio compreso nella censuazione del 1793 non trova base alcuna nei documenti.

Che in quanto ai confini poi è da notare che dopo che i periti in prima istanza ne fecero la designazione con la relativa pianta topografica, e il trib. dispose che lungo gli stessi venissero apposti i termini lapidei, come si legge nei capi 3° e 4° del dispositivo della impugnata sentenza, il Comune di Posta col suo appello principale del 5 agosto 1892 si gravò di ciò, dicendo che la confinazione ritenuta non era rispondente ai documenti della causa e alla topografia dei luoghi, e coerentemente a ciò nelle prime conclusioni date innanzi a questa Corte nel 20 giugno 1899 e 20 marzo 1903 chiese nel capo 3° che fosse dichiarato: «Che il confine della zona promiscua della Tenuta per gli usi civici « di pascere e legnare concessi al Comune di Borbona con gl'istrumenti del 1573 e 1606 « sia quello segnato in bleu nella pianta dei periti giudiziari, il quale confine dal punto *F* « detto Colle di Collacchio, va in linea retta al punto *L*, detto Colle di Cesuria o di Ge- « sù.» Al riguardo invocò in via subordinata una revisione di perizia. E questa Corte nel disporla per la identificazione per le due località di Laculo e Vallemare incaricò i periti revisori di verificare e di accertarne anche i confini. Ed essi in esecuzione di tale incarico accertarono l'identità della località, e la circoscrissero nella linea «Monte Vetica, « Pizzaro, Peschietti, Prati di Laculo, Monte Popone, S. Pietro di Laculo, Pozzo di Gesù, « Termine delle quattro faccie, Ara di Francesca, Ara di Giampasquale, Capo Valle Or- « ticara, Monte Vetica».

Dopo tutto ciò il Comune di Posta nelle ultime conclusioni presentate all'udienza non formula più alcun capo di domanda in ordine alla rettificazione dei confini ritenuti dal Trib. limitandosi solo a chiedere che il dominio diretto di Borbona sia circoscritto al solo estaglio di Vallemare, dimanda questa che non può essere attesa per le ragioni innanzi esposte, per le quali s'è ritenuto che al Comune di Borbona spetti il dominio utile sull'intera tenuta Vallemare o Laculo, giusta i confini accertati e designati nella sentenza del tribunale.

Che per tutte le considerazioni innanzi svolte non può accogliersi l'appello incidente del Comune di Posta in quanto fece dritto per quanto di ragione alle dimande del Co-

mune di Borbona, perché in quella parte erano giustificate, e naturalmente avendo in parte accolte quelle dimande, doveva respingere quelle del Comune di Posta nella parte in cui impugnava ogni dritto da quello dimandato.

Non può esser dato alcun provvedimento sull'appello principale per quanto si attiene alla rettificazione dei confini, perché nessuna specifica dimanda al riguardo ha ripetuta nelle presenti conclusioni. Sicché deve rimaner ferma la confinazione ritenuta dal Trib.

Né al riguardo si può attendere a quanto chiede il Com^e di Borbona nel 2° capo di conclusioni, cioè che provvedendo sull'appello incidentale del Com^e di Posta si dichiari che i confini della tenuta Vallemare sieno quelli indicati dai periti revisori, perché il Com^e di Borbona non avendo appellato dalla sentenza del Trib. nella parte che stabiliva i confini, non può al riguardo prendere conclusioni, né avvalersi dell'appello del Comune di Posta per dimandare che la confinazione venga modificata; essa invece deve esser mantenuta come dal tribunale fu riconosciuto.

Che per esaurire la discussione sui capi di conclusione del Comune di Posta, la Corte rileva che sul capo 4° col quale chiede che sia dichiarata inammissibile la dimanda di Borbona per danni interessi, non è il caso di fare alcuna discussione e alcuna statuizione, perché niuna ne ha fatta il Trib. nell'impugnata sentenza, tranne quella di incaricare i periti, che dovevano procedere all'apposizione dei termini lapidei lungo il confine, di accertare le usurpazioni e i danni che il Comune di Borbona assumeva di essersi commessi in suo pregiudizio, eseguendo così quanto già si era disposto con la precedente sentenza del 1° - 2 giugno 1897 contro la quale non vi fu appello. Si tratta dunque di esecuzione d'un precedente giudicato sulle disposizioni del quale non si può tornare. D'altronde si è ancora in via di accertamento su tale estremo, e il Comune di Posta potrà a suo tempo far valere le sue ragioni.

Che da ultimo in ordine alla condanna a $\frac{3}{4}$ parti delle spese di prima istanza di cui si duole il Comune di Posta, la Corte non trova giusta la doglianza, e trova giusto invece quanto dispose il Trib. perché con l'impugnata sentenza diede ragione di tal provvedimento col considerare che il Comune di Posta era il maggior soccombente, mentre quello di Borbona soccombeva soltanto nella parte che riguardava l'actio negatoria servitutis.

Che esaurita così la discussione sugli appelli del Comune di Posta, e passando all'esame di quello del Comune di Borbona, la Corte rileva che anche questo gravame sia inattendibile. Si chiede con esso, giusta il capo 3° delle conclusioni di Borbona, che sia revocato interamente il capo 2° dell'impugnata sentenza in quanto attribuiva al Comune di Posta il dritto di pascere e legnare sulla tenuta Vallemare in conformità dei titoli, e che sia revocato il capo 5° della sentenza stessa in quanto affidava ai periti, che devono procedere all'apposizione dei termini, di delimitare la zona entro la quale quei dritti devono essere esercitati.

Ma la censura che il Com^e di Borbona muove su tal capo all'impugnata sentenza parte dal presupposto che la Tenuta Vallemare sia essa diversa dalla Bandita di Laculo, e che se il Com^e ha dritti su questa non ne ha su di quella. Tutto questo ragionamento cade però in vista dello accertamento fatto che Laculo sia compreso in Vallemare, e che l'estensione dei territori concessi in enfiteusi dalla Real Casa al Com^e di Borbona comprenda tutto quello che l'Università di Posta donò a Margherita d'Austria con l'istrumento del 30 agosto 1572.

Data dunque l'unicità della contrada il Com^e di Borbona non può sostenere che il Com^e di Posta non abbia alcun dritto sulla tenuta Vallemare. E non può sostenerlo per

un altro ordine d'idee: egli non può insorgere contro il proprio titolo, e se a sostegno del suo dritto pone l'istrumento del 17 giugno 1793, deve stare a questo, e non pretendere maggiori dritti di quelli che con tal titolo gli furono trasmessi. In quell'istrumento si legge che la censuazione si faceva con la riserva contenuta nell'istrumento 4 gennaio 1534, e con tutte quelle servitù passive con le quali or lo possedeva la Real Casa Farnese. Or se quel territorio era lo stesso di quello che l'Università di Posta aveva ceduto a Ferdinando Cornesio nel 1534 e poi a Margherita d'Austria, nel 1572, come lo stesso titolo di censuazione del 1793 dice, e come lo stesso Com^e di Borbona ammette, deve intendersi che le servitù passive sussistano in quelle riserve che l'Università di Posta fece nella concessione e che con la dimanda riconvenzionale precisò nel dritto di pascere e legnare.

E in proposito ben osservò il trib. che le riserve fatte dall'Università di Posta negli istrumenti del 1534 e 1572 non contrastavano con le cessioni che faceva ai feudatari Cornesio e Margherita d'Austria, perché essendo il pascolo e il legnativo destinato al mantenimento della vita e dei cittadini, era naturale che le università se ne riservassero sempre l'esercizio. E che questi diritti li avesse l'Università di Posta riservati e l'Università di Borbona riconosciuti, si rileva dagli istrumenti di transazione del 1573 e 1606 intervenuti fra le due università, che fin d'allora erano in contrasto circa l'esercizio di tali diritti.

Infatti nell'istrumento del 1606 si legge fra le altre clausole la seguente: «Item si « contenta la detta Università di Posta et per essa li detti Sindici che lo jus pascendi cesso nella montagna all'uomini di Borbona et Bandita di Laculo seu di Vallemare dal « tempo di S. Angelo di settembre ecc.» e a un altro punto si legge: «Idem la detta Università di Posta et per essa li detti Sindici di cedere sì come al presente cedono alla « detta Università et huomini di Borbona la ragione del danno dato nel sopradetto territorio di Laculo seu Vallemare».

Ciò dimostra che il Com^e di Posta affermava i suoi dritti su questa tenuta e che il Com^e di Borbona li riconosceva, e di accordo ne regolavano l'esercizio per quanto rispettivamente a ciascuno spettava.

Che stando così le cose nulla rileva che nell'istrumento del 1793 non si siano specificate le servitù a favore del Com^e di Posta, non essendo stato ciò necessario una volta che in quel titolo, come più volte s'è ripetuto, si indicava la provenienza del territorio che si censiva, e si spiegava che una volta si apparteneva al Com^e di Posta, e come in forza di quali titoli e con quali riserve ed afficienze era pervenuto a Casa Farnese.

Si è già detto innanzi che l'istrumento del 1793 non può essere riguardato isolatamente, ma deve essere messo in relazione con i titoli in esso menzionati, e non altri che vi hanno rapporto, titoli a cui l'Università di Borbona non è estranea e perciò non può disconoscere.

Che esso Comune non può neppure con fondamento sostenere che l'istrumento di concessione del 22 gennaio 1535 tra l'Università di Posta e il Barone Ferdinando Cornesio fosse estraneo alla controversia, perché in esso non si fa menzione di Vallemare che era stato donato nell'anno innanzi col rogito Canofari del 4 gennaio 1534. È vero che in quell'istrumento del 1535 non si nomina la contrada Vallemare, ma si cedono: «Omnia et singula territoria praeter tamen pascua, quae reperientur occupata ac detempta». Ma questi territori come quello di Vallemare furono poi venduti da Eleonora Cornesio a Margherita d'Austria che ne prese possesso, ed in questo fu confermata dalla Università di Posta con l'istrumento del 30 agosto 1572. E se la censuazione del 1793

comprese tutto ciò che a Margherita d'Austria era stato venduto da Eleonora Cornesio e confermato dall'Università di Posta, vuol dire che fra i territori di cui parla l'istrumento del 1793 vi erano anche quelli che formarono oggetto della cessione del 1535, cioè omnia et singula territoria praeter tamen pascua.

Che avendo tutto ciò ritenuto il trib. è evidente come abbia fatta esatta interpretazione dei titoli, e deciso secondo giustizia nell'attribuire al Com^e di Posta a titolo di servitù il dritto di pascere e legnare sulla tenuta Vallemare, salvo solo a delimitare la zona entro la quale tali diritti debbano essere esercitati: ciò che forma oggetto dell'ulteriore corso del giudizio in prima istanza.

Che da ultimo il Com^e di Borbona impugna la sentenza anche nel capo relativo alle spese, dolendosi che il trib. ne abbia messo un quarto a suo carico. Neppure questa doglianza è giusta perché, come si è innanzi rilevato nel discutere sull'appello del Com^e di Posta relativo allo stesso capo delle spese, il trib. nel provvedere su queste tenne conto della rispettiva soccombenza e a questa ne proporzionò la misura. Certamente il Com^e di Borbona non riportò completa vittoria; fu soccombente nella parte in cui aveva negato i dritti riconosciuti nel Comune di Posta, e perciò era giusto che una parte delle spese rimanessero a suo carico.

Che per tutte le considerazioni innanzi esposte devano essere rigettati tutti i gravami proposti dai due comuni contendenti, ed in questo essendo uguale la soccombenza di essi, giustizia vuole che le spese tra loro due si dichiarino compensate.

Che nei rapporti dell'Amm^e dello Stato, chiamata in causa per la tutela del suo dominio diretto, è giusto che sia rivaluta delle spese da chi ha dato causa al giudizio, cioè dal Com^e di Posta, che ha resistito alla dimanda del Com^e di Borbona con eccezioni che vulneravano anche il dominio diretto sostenuto dall'Amministrazione dello Stato.

PER TALI MOTIVI

La Corte, sentiti i procuratori delle parti in seguito alle sue precedenti sentenze del 4 luglio 1899 e 24 aprile 1903, senz'attendere ad ogni ulteriore richiesta, eccezione o difesa, rigetta l'appello proposto dal Comune di Borbona con atti del 24 e 28 luglio 1892, e l'appello principale del Comune di Posta proposto con atto del 5 agosto stesso anno, nonché l'appello incidentale proposto dallo stesso Comune di Posta con le comparse conclusionali del 20 giugno 1899 e 20 marzo 1903 contro la sentenza del tribunale di Aquila del 28 marzo 1° aprile 1892, e questa confermando ordina che abbia la sua esecuzione.

Dichiara compensate le spese del giudizio di appello fra i detti due Comuni e condanna il Comune di Posta alle spese del giudizio di appello a favore dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, da tassarsi una all'onorario di avvocato dal Consigliere estensore che all'uopo delega, oltre quelle prenotate a debito che saran tassate nei modi di legge.

Così deciso in Aquila nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, composta come sopra, oggi li 12 febbraio 1908.

Firmati: N. Palumbo - A. Montemurri - E. Calcagni estensore - E. De Luca - C. Lomanto consiglieri - L. Petroni V. Cancelliere.

Pubblicata dal sottoscritto all'udienza del 17 aprile 1908 - Firmato L. Petroni V. Cancelliere.

Registrata in Aquila il 9 aprile 1908 vol 110 fol 17 N° 698 atti giudiziari; a debito re-

gistro £ 18.00 - Firmato il Ricevitore.

[segue testo a timbro e aggiunte a mano]

VITTORIO EMANUELE III⁰
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i Comandanti ed Ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia, conforme all'originale, spedita in forma esecutiva, si rilascia dalla Cancelleria della Corte d'Appello di Aquila oggi 15 febbraio 1911 a richiesta del Proc^{te} Guido Ciarletta nell'interesse del Comune di Posta.

Il Cancelliere *firmato* Luigi Petroni.

[segue timbro rotondo con la scritta: Cancelleria della Corte di Appello di Aquila]

L'anno millenovecentoundici il giorno ventuno Aprile, in Borbona

Ad istanza del Comune di Posta in persona del suo Sindaco Sig, Stanislao Mariani proprietario domiciliato e residente nel detto Comune

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Pretura di Borbona, ove riseggio.

Ho notificato con espressa riserva di ogni legittimo gravame al Comune di Borbona in persona del suo Sindaco Sig, Antonio Di Gaspere proprietario domiciliato e residente anch'esso nel detto Comune di Borbona, la soprascripta sentenza della Corte di Appello di Aquila nel 12 Febbraio 7 Aprile 1908 in causa tra le sudette parti pendente, affinché ne abbia legale conoscenza, consegnandola in mano di esso stesso Signor Antonio Di Gaspere Sindaco di Borbona.

L'Ufficiale Giudiziario *firmato* Galanti Vincenzo.